



COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 42

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI). Modifiche ed integrazioni. Provvedimenti.

L'anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di dicembre alle ore 20:30 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Risultano:

		Presente
1. PELLERINO Giacomina	Sindaco	SÌ
2. SACCHETTO Carlo	Consigliere	SÌ
3. DESTEFANIS Danilo	Consigliere	SÌ
4. BOVIO Alessandro	Consigliere	NO
5. MOLINO Bernardino	Consigliere	NO
6. EUSEBIO Pier Paolo	Consigliere	SÌ
7. ADRIANO Giulia	Consigliere	NO
8. CRAVERO Mario Agostino	Consigliere	SÌ
9. PELLERINO Claudio	Consigliere	SÌ
10. SUGLIANO Luca	Consigliere	SÌ
11. BRIGNOLO Silvano	Consigliere	SÌ

Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. Giuseppe SAMMORI' il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La Signora PELLERINO Giacomina nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 23/12/2019

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI). Modifiche ed integrazioni. Provvedimenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che nel corso del 2014 sono stati approvati separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Ritenuto opportuno apportare alcune modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08/04/2014, già modificato ed integrato con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n.17 del 12/06/2015, n.24 del 27/07/2015, n.11 del 27/04/2016, n.3 del 31/01/2017 e n. 35 del 18/12/2018, derivanti dall'esperienza maturata nell'applicazione del tributo e da specifiche richieste pervenute da categorie di contribuenti, in particolare per:

- ridurre del 10% la tariffa degli Agriturismi (art. 18);
- estendere la riduzione del 20% prevista per i compostatori domestici anche alle utenze non domestiche (art. 20);
- introdurre una riduzione della parte variabile della tariffa per le utenze ubicate nel centro storico che, per assenza di spazi adeguati da destinare allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti, devono necessariamente rivolgersi a soggetti privati autorizzati per aumentare la frequenza di raccolta dei rifiuti differenziati, sostenendo i relativi costi (art. 21).

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Dato atto che si provvede alla modifica ed integrazione degli articoli 18, 20 e 21, di seguito riportati (in **grassetto corsivo** le parti modificate):

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 50 mq.

Le superfici destinate ad uffici sono in ogni caso associate alla relativa categoria.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

7. Sono soggette alla categoria/sottocategoria dei "Magazzini senza vendita" di cui all'allegato A) le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi).

8. Le strutture ricettive extralberghiere e le locazioni turistiche previste dalla vigente legislazione regionale in materia (Agriturismi, Bed & Breakfast, Affittacamere, Case e appartamenti vacanze, ecc.), sono inserite nelle categorie degli "Alberghi con/senza ristorante" qualora condotte da titolare di partita IVA. Se, invece, condotte da persona priva di partita IVA, le medesime sono considerate utenze domestiche, autonome rispetto all'abitazione del conduttore, ancorché comprese nella stessa unità immobiliare.

Per tali utenze sono conteggiati i seguenti occupanti ai fini del calcolo della quota fissa e variabile della tassa:

- 1 camera da letto: n. 2 occupanti;
- 2 camere da letto: n. 3 occupanti;
- 3 camere da letto: n. 4 occupanti;
- 4 camere da letto: n. 5 occupanti;
- 5 camere da letto e oltre: n. 6 occupanti.

9. Per gli agriturismi, presa visione della Sentenza del Consiglio di Stato del 19 febbraio 2019 n.1162 e considerata la minor capacità ricettizia rispetto agli alberghi, legata al numero massimo di pasti e posti letto offerti, si stabilisce una riduzione della tariffa nella quota fissa e nella quota variabile del 10%, da richiedere da parte dell'utenza con le modalità ed entro i termini previsti dall'articolo 24.

Art. 20. Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

3. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura:

- del 30 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 2.000 metri;
- del 40 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, compresa tra 1.000 metri e 2.000 metri.

4. Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffarie ed esenzioni:

- a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: **nessuna riduzione;**
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: **nessuna riduzione;**
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente: **nessuna riduzione;**
- c-bis) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, da parte di enti ed associazioni senza scopo di lucro, non esenti ai sensi dell'articolo 22: **riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile;**
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: **nessuna riduzione;**
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo: **nessuna riduzione.**

5. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della

dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

6. Alle utenze domestiche (abitazione e pertinenze) *singole o in aggregazione*, nonché *agli affittacamere alle utenze non domestiche che oggettivamente abbiano una significativa produzione di rifiuti organici (a titolo di esempio non esaustivo: bar, ristoranti, strutture ricettive, ecc.)*, che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione nella quota fissa e nella quota variabile del 20%.

La riduzione è applicata in seguito a comunicazione del contribuente:

- dall'anno in corso, se l'inizio della pratica del compostaggio avviene nel primo semestre;
- dall'anno successivo se avviene nel secondo semestre.

In caso di nuova utenza, l'agevolazione viene applicata sin dall'inizio dell'occupazione, se l'impegno al compostaggio avviene nel medesimo semestre solare.

L'utilizzo della compostiera può essere sostituito da compostaggio effettuato in terreno pertinenziale all'abitazione/*attività*. In tal caso gli utenti devono dichiarare:

- di impegnarsi ad auto-smaltire i rifiuti organici attraverso la pratica del compostaggio *domestico*;
- di praticare il compostaggio in terreno pertinenziale all'utenza (orto, giardino) di proprietà e conduzione personale o dei familiari, sufficientemente ampio e di comodo accesso, tenendo conto delle distanze tra le abitazioni/*attività* allo scopo di non arrecare disturbo ai vicini e non dare luogo all'emissione di odori molesti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e del decoro.

In entrambi i casi, sia che il compostaggio sia effettuato mediante compostiera che in terreno, gli utenti devono altresì dichiarare:

- di rendere in qualsiasi momento disponibile e visibile agli incaricati dal Sindaco o del Consorzio smaltimento rifiuti/COABSER il luogo fisico in cui il compostaggio è praticato, nonché il compost prodotto;
- di prendere atto che, nel caso in cui dall'accertamento risulti la mancata o scorretta pratica del compostaggio, è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari alla riduzione beneficiata nell'anno di verifica e nei due precedenti (ultimo triennio), con un minimo di €. 50,00 ed un massimo di €. 200,00.

Nel caso in cui l'utente comunichi la cessazione della pratica del compostaggio domestico, la perdita del diritto alla riduzione decorre dall'anno successivo.

In caso di subentro nell'utenza *domestica* da parte di un componente del nucleo familiare, la riduzione è applicata senza soluzione di continuità, a condizione che l'impegno alla prosecuzione della pratica del compostaggio sia comunicato contestualmente alla dichiarazione di subentro.

A decorrere dall'anno 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 658, L. 147/2013 e dell'art. 37 della Legge 221/2015, le imprese agricole e florovivaistiche che praticano un sistema di compostaggio aerobico hanno diritto ad una riduzione pari al **6%** della parte fissa e variabile della tariffa TARI. Si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari inerenti il compostaggio domestico di cui ai punti precedenti.

7. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

8. Sono esenti dal tributo:

- a) i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali;
- b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sostiene le relative spese di funzionamento, ovvero destinati ad attività direttamente gestite dal Comune;
- c) gli edifici della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose riconosciute, adibiti a culto pubblico, esclusi gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto.

Art. 21. Riduzioni per il riciclo e per attività ubicate nel centro storico del capoluogo

1. La quota variabile del tributo dovuto dalle utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani, può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

2. Per «riciclo» si intende, ai sensi della Direttiva Europea n. 2008/98, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 60% della quota variabile dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al riciclo per il 100% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato entro il 30 giugno dell'anno successivo, allegando copie dei formulari rifiuti relativi all'attività di raccolta e riciclo.

5. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

6. Qualora i rifiuti assimilati riciclati siano prodotti su superfici escluse ai sensi dell'articolo 10, la riduzione non si applica.

7. La riduzione di cui al comma 3, fruibile in ogni caso in misura non superiore al 30% della quota variabile dovuta dall'utenza, è applicata anche alle utenze non domestiche, ubicate nel centro storico del capoluogo, che siano sprovviste di spazi adeguati per lo stoccaggio temporaneo di rifiuti differenziati (in particolare carta e cartone, plastica, organico, ecc.) e che debbano pertanto necessariamente rivolgersi a soggetti privati autorizzati per aumentare la frequenza di raccolta dei rifiuti differenziati stessi, sostenendo direttamente i relativi costi.

Si applicano i commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, reso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Visto il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 in data 19/12/2019;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Udita l'illustrazione da parte del Responsabile del Servizio Tributi;

Dopo esauriente discussione in merito e su proposta del Sindaco;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare le modifiche ed integrazioni di cui in premessa al vigente "Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 08/04/2014, modificato ed integrato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.17 del 12/06/2015, n.24 del 27/07/2015, n.11 del 27/04/2016, n.3 del 31/01/2017 e n. 35 del 18/12/2018;

2. di dare atto che, per favorire un'agevole lettura del testo composto da n. 34 articoli e dall'Allegato A, lo stesso è integralmente allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che le modifiche apportate agli articoli n.ri 18, 20 e 21 entrano in vigore il 1° gennaio 2020;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.



Di dichiarare, con successiva unanime votazione espressa per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to: PELLERINO Giacomina

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Giuseppe SAMMORI'

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

li, 03-feb-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe SAMMORI'

n. 47 Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata / è stata pubblicata nel sito web istituzionale accessibile al pubblico di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 03-feb-2020 al 18-feb-2020

OPPOSIZIONI: _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe SAMMORI'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno 23-dic-2019
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe SAMMORI'